

## INDENNITÀ DI MALATTIA

L'**indennità di malattia** sostituisce la retribuzione e viene pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire **dal quarto giorno** e per un periodo massimo di **180 giorni** per ciascun anno solare. I primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza, al pagamento ci pensa l'Inps.

Per poter usufruire di questa prestazione, il lavoratore deve chiedere al proprio medico un **certificato di malattia**. In base alla normativa vigente, il medico stesso deve **inviare via internet** il certificato all'**Inps**, il quale, a sua volta, lo trasmette, sempre per via telematica, al **datore di lavoro**.

### A chi spetta

L'indennità di malattia spetta alla quasi totalità degli **operai** del settore privato, agli **impiegati** del settore **Terziario** e dei **Servizi**, ai **disoccupati** e a coloro che sono stati sospesi dal lavoro, purché il rapporto di lavoro non sia cessato o sospeso da più di 60 giorni.

L'indennità **non spetta** per i giorni di ritardo nell'invio del certificato e qualora il lavoratore risulti ingiustificatamente assente alla **visita di controllo**.

### Quanto spetta

L'**importo** dell'indennità è pari al **50 per cento della retribuzione** media giornaliera, per i primi 20 giorni di malattia. Per i giorni successivi della stessa malattia, o di un'eventuale ricaduta, esso è pari al 66,66 per cento.

Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa, l'interessato può presentare **ricorso**, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la richiesta è stata respinta.

### Casi particolari

Ai lavoratori con **contratto a tempo determinato**, il diritto all'indennità di malattia spetta per periodi non superiori all'attività svolta nell'ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui.

Ai lavoratori in **part-time verticale**, l'indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui la malattia sorga durante le **ferie**, queste si considerano interrotte. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'Inps, precisando l'indirizzo "provvisorio" presso il quale è reperibile. Al contrario,  **fingere la malattia** per concedersi una vacanza dal lavoro può costare davvero caro. La sentenza n. 44116 della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che se il lavoratore, con l'aiuto di un medico compiacente, va in "congedo straordinario per motivi di salute" per coprire una vacanza, è passibile di condanna al carcere e al pagamento di una multa.

### La reperibilità

Il lavoratore ammalato deve **rimanere a casa**, per eventuali **controlli** effettuati dai medici dell'Inps o dell'Asl, nelle seguenti fasce orarie, comprese le domeniche e i giorni festivi:

- dalle 10,00 alle 12,00;
- dalle 17,00 alle 19,00.

La **prima assenza ingiustificata** alla visita di controllo determina la perdita totale dell'indennità, fino ad un massimo di 10 giorni. In caso di **seconda assenza ingiustificata**, si applica la riduzione del 50 per cento dell'indennità, per il restante periodo di malattia.

### Lavoratori parasubordinati

Anche i lavoratori parasubordinati (a progetto, co.co.co., colalboratori occasionali) hanno **diritto** all'indennità di malattia, interamente a carico dell'Inps, purché abbiano **almeno 3 mesi**, anche non continuativi, di contribuzione alla **Gestione Separata**.

L'indennità di malattia spetta per un numero di giorni pari ad **un sesto** delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia e, comunque, per **almeno 20 giorni**.

Non sono indennizzabili le malattie di **durata inferiore a 4 giorni**, anche se devono comunque essere certificate sia all'Inps che al committente.

Ai lavoratori parasubordinati si applicano le stesse modalità di invio **del certificato medico** e le stesse fasce orarie di **reperibilità** previste per i lavoratori dipendenti.

## MALATTIA DURANTE LE FERIE

### SPETTA L'INDENNITA' INPS

La malattia interrompe le ferie e per i giorni di assenza il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità a carico dell'INPS.

Il beneficio scatta nei casi in cui:

- La malattia ha avuto durata di almeno 4 giorni;
- l'INPS e il datore di lavoro siano stati tempestivamente avvertiti.

La comunicazione non è necessaria se c'è stato un ricovero ospedaliero.

### COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

Per ottenere la sospensione delle ferie in caso di malattia bisogna rispettare le seguenti regole:

- inviare all'INPS e all'Azienda il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio;
- restare nel proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, sabato e festivi compresi, per le eventuali visite di controllo.

L'invio del certificato entro 2 giorni non è necessario in caso di ricovero ospedaliero.

### INDENNITA' INPS

Se non è stata riconosciuta subito, il lavoratore può chiedere il pagamento dell'indennità entro 1 anno dal mese in cui si è verificata la sospensione delle ferie.

La domanda potrà essere accolta solo se la certificazione sanitaria è stata inviata entro 2 giorni all'INPS e all'Azienda.

L'indennità di malattia spetta anche se nel frattempo c'è stata la cessazione del rapporto di lavoro.

### VACANZE ALL'ESTERO

In caso di malattia in un Paese della CEE, il lavoratore deve mettersi in contatto con la struttura sanitaria estera che invierà in Italia i certificati richiesti.

Nel frattempo il lavoratore deve comunicare il suo stato di malattia all'INPS e all'Azienda, entro 2 giorni dal rilascio dei certificati.

La stessa regola vale anche se il lavoratore si trova temporaneamente in un Paese extracomunitario.